

STUDIO LEGALE LUBRANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA

RICORSO

(con istanza cautelare anche a mezzo decreto presidenziale di urgenza)

del dott. Francesco Zappulla, nato a Roma il 28 agosto 1973 (C.F. ZPP FNC 73M28 H501R), e residente a Roma, in Viale Tucidide 22 (00124), rappresentato e difeso, come da mandato in calce, dalla prof. avv. Benedetta Lubrano (C.F. LBR BDT 75H62 H501G – PEC avv.benedetta.lubrano@pec.it), presso la quale è elettivamente domiciliata in sede digitale (PEC avv.benedetta.lubrano@pec.it) e presso il Suo Studio in Roma, 00196 Via Flaminia 79 (Studio legale Lubrano & Associati), FAX 06/3214981,

CONTRO

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro-tempore*

il **Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, Ufficio I, Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

la **Commissione esaminatrice del Concorso pubblico (Codice Concorso 785), nominata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

e nei confronti di

dott. Dott. Fredy Uriel Quezada (CF QZD FDY 71B07 D653J), (fredyuriel.quezada@pec.pg.fnovi.it), nato a Foligno (PG), il 7 febbraio 1971, che ha partecipato al Concorso ed ha superato la prova scritta e la prova teorico-pratica, accedendo a quella orale

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione cautelare,

- del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con la quale sono stati indicati gli ammessi alle prove orali del **Concorso pubblico, per titoli ed esami**, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute – Codice Concorso 785, indetto dal Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, n. 77 del 27 settembre 2019, all'interno del quale non risulta il nominativo del dott. Francesco Zappulla;
- degli atti, dei quali non si conosce né il numero né la data, per effetto dei **quali il dott. Francesco Zappulla non è stata ammesso alle prove orali del Concorso di cui**

- 1 -

sopra;

- nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare del silenzio rigetto, per effetto del quale la istanza di **accesso agli atti del concorso è stata negata** (nonché delle relative disposizioni facoltizzate di cui all'art. 14 del bando concorso).

FATTO

Il dott. Francesco Zappulla ha partecipato al **Concorso pubblico, per titoli ed esami**, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”: la procedura concorsuale prevedeva una fase preselettiva (a suo tempo superata, con punteggio di 49,55/60), una fase di valutazione dei titoli (che non è stata ancora effettuata, a quanto è dato sapere – ma sul punto non si hanno certezze, si potranno avere solo post accesso e/o post costituzione del Ministero – l'unica certezza in merito discende dal Bando di concorso che, all'articolo 10 riconosce un notevole peso alla valutazione dei titoli, posto che prevede, per essi, un punteggio di 20 punti¹) e una fase selettiva scritta, consistente in due prove, una prova scritta ed una prova pratica (art. 10 del Bando), presumibilmente (non è specificato in merito nel bando, ma si assume dalla graduatoria di ammissione agli orali ivi impugnata) aventi carattere condizionante per l'ammissione alla fase orale.

Il dott. Francesco Zappulla, dopo avere superato la prova preselettiva, di ammissione al concorso, ha poi sostenuto le prove scritte tenutesi in data 17 settembre 2020, ma, inspiegabilmente, la correzione di tali prove potrebbe non aver dato i risultati che ci si aspettava, posto **il nominativo del dott. Zappulla non risulta ricompreso tra quelli dei 72 candidati ammessi agli orali.**

Purtroppo, pur a fronte di **motivata istanza di accesso agli atti**, formulata in modo articolato e completo, indicando espressamente gli atti ai quali si chiedeva accesso (tra cui i propri elaborati, i verbali delle sedute di correzione di essi e la relativa griglia di valutazione,

¹ Non è dato sapere se sia stata svolta la **fase di valutazione dei titoli**, mentre è interesse diretto del dott. Francesco Zappulla capire se sia stata effettuata e come sia stato valutato posto che:

- a) **Il concorso è per titoli ed esami e la valutazione dei titoli ha un ruolo notevole (20 punti su 100 massimi totali);**
- b) **A fronte della notevole esperienza acquisita, il dott. Francesco Zappulla ha fondate ragioni di ritenere che ove tale fase venisse svolta (sempre che non sia già stata effettuata e i risultati siano rimasti sconosciuti ai partecipanti) lui otterrebbe un punteggio molto alto (e sicuramente ben più alto di quello di tanti altri colleghi partecipanti, il che, trattandosi di una procedura concorsuale, per la quale sono previsti 12 posti a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, secondo una graduatoria di merito, ha un rilievo notevole).**

i criteri e sotto criteri di valutazione dei titoli, etc., et.) e facendo riferimento alla necessità di accedere agli atti *per curare o per difendere i propri interessi giuridici* (istanza trasmessa a mezzo pec in data 13 novembre 2020 – diniego tacito formatosi, quindi, a metà dicembre 2020 -) , l'Amministrazione non ha dato alcun riscontro, per cui non è possibile né sapere se sia stata effettuata la valutazione dei titoli o meno (che in alcuni concorsi viene effettuata prima delle prove di esame, proprio al fine di evitare che costituisca strumento di alterazione della graduatoria), né quale siano state le ragioni che hanno determinato la mancata ammissione alle prove orali (che si deduce, *a contrario*, dal non inserimento del nominativo nell'elenco degli ammessi alle prove orali, mancando una formale comunicazione al riguardo e, pertanto, non conoscendo l'esito delle prove scritte, ed il punteggio assegnato).

Avverso i risultati delle prove scritte viene, pertanto, proposto ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione delle norme e dei principi in tema di procedure concorsuali e di diritto di accesso (legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione illogica e contraddittoria. Violazione art. 24, VII comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 e violazione art. 14 del Bando di Concorso.

*

1.1. La situazione relativa alla fattispecie si presenta in termini estremamente singolari, considerata la situazione di fatto costituita dal **contrasto logico evidente tra l'esito favorevole delle prove preselettive, la indubbia qualità dei titoli in possesso del candidato (che, però, come chiarito non è noto se siano stati valutati e quale sia il punteggio attribuito agli stessi) e la valutazione delle prove scritte (presumibile mancato conseguimento del punteggio minimo di 21 per ogni prova e/o mancato conseguimento del punteggio minimo di 21 ad una delle due prove, che risulta, invece, riconosciuto a ben 72 concorrenti che, pertanto, sono stati ammessi alle successive prove concorsuali: la prova orale).** In una tale situazione, che, sia oggettivamente sia per l'autovalutazione del ricorrente, si presenta assolutamente inspiegabile, la logica ed il vigente sistema di diritto avrebbero comportato necessariamente **lo svolgimento di una procedura di accesso agli elaborati scritti al fine del loro esame e di una valutazione** in ordine alle opportunità se proporre il ricorso e in ordine agli elementi da porre a base di una impugnazione: tale valutazione, a seguito delle richiamate disposizioni (silenzio della Amministrazione a fronte del decorso di oltre 30 giorni dalla presentazione della istanza di accesso motivata e art. 14 del Bando di Concorso che esclude

- 3 -

“l’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali... fino alla conclusione della relativa procedura” (e, quindi, al momento in cui risulteranno già individuati e nominati i vincitori del concorso), non è però possibile, onde, **secondo la disciplina vigente, l’interessato potrebbe ottenere l’accesso, e, nel caso, proporre la propria impugnazione, solo dopo l’esaurimento della procedura e la nomina dei vincitori**, con tutte le conseguenze ed i problemi che (anche per la pubblica Amministrazione) si verranno a porre (ad esempio con riferimento alle modalità della prova orale, alla necessità che venga costituita una apposita Commissione giudicatrice, ecc.).

*

1.2. Il sostanziale **differimento del diritto di accesso** (e, al momento, il diniego tacito dello stesso) appare senz’altro **illegittimo per la mancanza di qualsiasi ragione oggettivamente giustificatrice**, non essendo a ciò idoneo il richiamo a mere ragioni di comodità logistiche (in alcun modo richiamati dalla legge n. 241/1990) e, comunque, irrilevanti considerata la possibilità di fare uso di mezzi di comunicazione telematica.

Si consideri, inoltre, che **questo differimento del diritto di accesso**, oltre ad essere gravemente lesivo della posizione del dott. Zappulla (e di coloro che si siano trovati in situazione analoga alla sua), posto che **costringe alla scelta se proporre ricorso immediato, pur senza avere contezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione in relazione alle due prove scritte consegnate, o rinunciare ad agire** (posto che un eventuale ricorso successivo alla conclusione della procedura concorsuale e, conseguente, approvazione della graduatoria, apparirebbe particolarmente difficile, sia perché comporterebbe la ri-apertura di un procedimento ormai chiuso, sia perché andrebbe a porsi in contrasto con le posizioni giuridiche soggettive di coloro che abbiano legittimamente confidato nella graduatoria), sembra essere stato **introdotto *ex post* dalla Commissione**, senza che sia stata fornita **adeguata motivazione**, e appare essere **in parziale contrasto con quanto sancito dall’art. 14 del bando di concorso che prevede una eccezione alla esclusione del diritto di accesso fino alla conclusione della relativa procedura, riferendosi espressamente alla “garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici”**.

*

1.3. Ad ulteriore sostegno della manifesta illogicità ed irragionevolezza della situazione attuale, si aggiunga una breve considerazione concernente la finalità intrinseca dei test preselettivi e **la particolare natura dei concorsi per titoli ed esami** (che li differenzia dai concorsi per soli esami).

Se si considera, infatti, che la finalità dei test di preselezione è quella di ammettere al concorso solo coloro che hanno una preparazione almeno sufficiente per potervi partecipare, e che i concorsi per titoli ed esami, sono caratterizzati dalla **specificità rilevante in essi attribuita alla valutazione della cultura generale e dei titoli**, appare quanto meno curioso (per non dire del tutto illogico ed irragionevole) che siano stati **ammessi alle prove orali soggetti che hanno una esperienza professionale ed un livello culturale** (se il livello culturale è dimostrabile mediante i titoli di studio acquisiti e mediante le esperienze lavorative pregresse) **molto basso e/o comunque molto inferiore a quelli del dott. Zappulla** (si consideri che il dott. Francesco Zappulla ha ottenuto ai quiz preselettivi un punteggio davvero molto alto – 49,55/60 – ed ha una esperienza professionale pluriennale nel campo, avendo svolto la propria attività per circa sette anni (dal 1 febbraio 2013 al 31 dicembre 2019), quale distaccato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, ente di ricerca in cui era incardinato, proprio presso il Ministero della Salute).

*

1.4. In questa situazione, pertanto, il dott. Francesco Zappulla, che ha fondate ragioni di ritenere che le valutazioni delle prove scritte non siano state effettuate in modo pienamente legittimo, è costretto a proporre la presente **impugnazione sostanzialmente “al buio”, in funzione soltanto di una pronuncia cautelare da parte del Tribunale amministrativo regionale al fine della ammissione con riserva alle prove orali**, formulando, per quanto attiene alle censure di merito relative all'operato della Commissione, le seguenti considerazioni che si desumono da elementi che sono stati acquisiti a seguito di informazioni di corridoio e dalla ricostruzione dei fatti che è stata effettuata mediante confronto delle tracce delle prove scritte e pratica (pubblicate) con i ricordi delle risposte fornite (è stata consegnata, infatti, sia la brutta che la bella, per espressa richiesta della Commissione, l'accesso agli atti, pur richiesto formalmente, non è stato dato, come già evidenziato) e da una analisi di questi “ricordi” con i sintetici (ed abbastanza generici) criteri di valutazione delle prove scritte che risultano pubblicati.

1.4.1. In particolare, sulla base di tali elementi, il dott. Francesco Zappulla censura, fin da ora, le valutazioni delle prove di esame scritte in relazione alla circostanza che **la Commissione esaminatrice non risulta essersi riunita nella composizione prevista dalla norma** (si fa riferimento a quanto indicato dall'art. 7 del Bando di Concorso) e che nella valutazione delle prove (in particolare delle prove scritte – teorica e pratica -del ricorrente), pur in tale composizione non completa, non ha operato correttamente secondo il sistema delle letture dell'elaborato da parte di un Commissario e successiva valutazione

- 5 -

collegiale dello stesso ai fini dell'assegnazione del punteggio, ma ha proceduto alla **“ripartizione”** degli elaborati tra i vari Commissari, i quali hanno poi formulato il proprio giudizio singolo che è stato supinamente accettato dalla Commissione.

1.4.2. Con riferimento espresso ai, pur del tutto generici e non pienamente riconducibili alle prove, posto che sono stati dettati **indistintamente ed in modo assolutamente generico**, sia con riferimento alla valutazione della prova scritta, che alla prova pratica, che alla prova orale, si evidenzia come:

- con riferimento ai quesiti teorici ed alle risposte fornite, stante la perfetta **attinenza** degli stessi a quanto richiesto dalle domande, la **chiarezza espositiva** e la **completezza** della risposta, pur nel rispetto, doveroso, della **sinteticità**, la valutazione, che si assume inferiore a 21/30, appare del tutto illogica, irragionevole ed immotivata;
- con riferimento sempre al quesito pratico ed alle risposte fornite, stante non solo la piena **attinenza** della risposta al quesito formulato, ma anche, in particolare, la **capacità** dimostrata tramite la risposta fornita di **enucleare i momenti più significativi** e di fornire una **analisi logica e sintetica** dei presupposti, **argomentando in modo chiaro e sintetico**, la valutazione ed il punteggio attribuito alla risposta formulata, punteggio che si assume essere inferiore a 21/30, appare del tutto **illogico, irragionevole ed immotivato**.

*

Allo stato, sulla base delle richiamate “voci di corridoio” e della limitata documentazione disponibile, non è possibile formulare altre censure, facendosi comunque in proposito **riserva di proporre motivi aggiunti quando sarà possibile avere la conoscenza effettiva dei verbali della Commissione** (con ciò intendendosi ricompreso nel ricorso in essere anche formale istanza di acquisizione degli atti presupposti, come già formulata come istanza di accesso, che si chiede con apposita istanza istruttoria ivi inserita), in funzione di un pieno controllo dell'operato della Commissione.

*

2. **Istanza istruttoria.**

Come già precisato il dott. Francesco Zappulla ha formulato istanza di accesso agli atti, delineando esattamente quali fossero gli atti, istruttori e finali, ai quali voleva accedere. A fronte del silenzio della Amministrazione, pur ampiamente decorsi i 30 giorni prescritti dalla consegna della richiesta, si chiede al Tribunale amministrativo regionale adito che disponga, con un'ordinanza istruttoria, un ordine rivolto al Ministero della Salute, che

- 6 -

STUDIO LEGALE LUBRANO

imponga all'Amministrazione il deposito dei documenti richiesti, in quanto evidentemente rilevanti per consentire al dott. Francesco Zappulla ed ai Giudici amministrativi una piena valutazione della legittimità (o meno) degli stessi (ovvero sia del diniego tacito di accesso, sia del provvedimento di non ammissione alle prove orali del Concorso, entrambi oggetto del presente ricorso).

In particolare si chiede l'esibizione dei seguenti documenti:

- copia dei propri elaborati;
- copia del verbale della seduta della Commissione con la quale sono stati specificati i criteri di valutazione degli elaborati (se e nei limiti in cui ve ne siano stati, e siano stati, conseguentemente, forniti dei criteri di valutazione meno generici di quelli pubblicati, e con riferimento specifico a ciascuna prova, anziché genericamente ed in modo indifferenziato riferiti a tutte le prove);
- copia dei verbali delle sedute della Commissione di correzione degli elaborati (e griglia delle correzioni effettuate applicando i criteri di valutazione);
- copia del verbale della seduta della Commissione con la quale sono stati specificati i criteri e sotto-criteri di valutazione dei titoli;
- copia dei verbali delle sedute della Commissione di valutazione dei titoli;
- copia di tutti gli atti non espressamente richiamati nel provvedimento di ammissione alle prove orali, comunque facenti parte del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione del provvedimento de quo;
- nonché copia di tutti gli atti comunque rilevanti per l'emanazione del provvedimento di ammissione alle prove orali (provvedimento nel quale non risulta inserito il nominativo del dott. Francesco Zappulla), dai quali risultino in maniera chiara e trasparente (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990) le ragioni e l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'emanare il suddetto provvedimento.

*

3. Istanza cautelare.

3.1. **Domanda cautelare (anche a mezzo decreto presidenziale).**

Sulla base dei suindicati elementi di *fumus boni iuris*, si propone la richiesta cautelare di ammissione con riserva alle prove orali in considerazione del **pregiudizio** che, altrimenti, si determinerebbe, con particolare riferimento:

- all'**interesse del ricorrente**, che sarebbe posto in una posizione discriminata rispetto

- 7 -

agli altri concorrenti, vedendosi, in ipotesi, **rinvio alla prova orale ad un momento successivo, anche di molto, rispetto alla formazione della graduatoria**, quando ormai i vincitori del concorso saranno stati già nominati ed avranno preso da tempo servizio, con evidentemente inimmaginabili ostacoli alla oggettiva valutazione;

- soprattutto all'**interesse della pubblica Amministrazione**, che, una volta esaurita la procedura di concorso e nominati i vincitori, si troverebbe nella necessità di **procedere ad una riapertura del procedimento ed ulteriore svolgimento delle prove concorsuali, riconvocare la Commissione e, in ipotesi, nella migliore delle ipotesi, rifare la graduatoria, facendo scalare in posizione deteriore alcuni candidati e/o transitandoli da uno dei 12 posti a tempo indeterminato ad uno di quelli a tempo determinato (successivamente aggiunti nella procedura), nella peggiore delle ipotesi, invece, licenziare uno dei vincitori** e nominare al suo posto il dott. Francesco Zappulla, con tutte le gravi conseguenze (e i limiti logici frapposti a tale iniziativa) che inevitabilmente si determinerebbero.

Al contrario **l'ammissione con riserva del dott. Francesco Zappulla e lo svolgimento da parte sua delle prove orali non comporterebbe alcun danno per la pubblica Amministrazione e per l'interesse pubblico**, posto che la Commissione avrebbe modo di valutare la preparazione dello stesso durante le prove orali e comunque, anche in caso di superamento della stessa, i risultati del dott. Zappulla (sommatoria dei voti conseguiti nelle prove scritte – eventualmente ri-corrette ove il TAR, in relazione ai motivi aggiunti che verranno proposti dopo aver avuto l'accesso agli atti, dovesse ritenere opportuno ordinare la ri-correzione delle prove scritte -, del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli e della votazione ottenuta nella prova orale, come previsto dall'art. 10 del bando) stessa saranno sostanzialmente "*congelati*" e subordinati nella loro diversa rilevanza alle valutazioni di merito del ricorso.

A ciò si aggiunga che, seppure le prove orali siano state già calendarizzate e si dovrebbero svolgere dal 18 al 22 gennaio 2021, stante l'attuale situazione epidemiologica in atto, l'art. 5 del provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, dott. Giuseppe Celotto, del 2 novembre 2020, relativo alle modalità di svolgimento delle prove orali, prevede espressamente l'esistenza di una **sessione straordinaria** delle prove orali, alla quale potranno partecipare i candidati che, per ragioni di salute o per motivi tecnici, non abbiano potuto partecipare alle prove orali nelle date pre-fissate, il che determina quale diretta conseguenza, la possibilità che il dott. Zappulla sia ammesso con riserva a svolgere la prova orale in questa seduta straordinaria, senza che da

questa ammissione con riserva l'Amministrazione abbia alcun documento.

Data l'urgenza si chiede in *primis* la ammissione con riserva alle prove orali, pur chiedendosi anche, ma in subordine per ragioni legate alla tempistica (ed al fatto che il bando non sembra espressamente subordinare lo svolgimento delle prove orali al conseguimento di un punteggio superiore a 21/30 a tutte le prove scritte, avendo ciascuna prova – la prova scritta teorica, la prova scritta pratica, la prova orale e la valutazione dei titoli – una propria specifica autonomia e rilevanza nel conseguimento del punteggio finale), la ri-correzione delle prove scritte da parte di una Commissione in composizione diversa e con modalità che assicurino la tutela dell'anonimato, e la valutazione dei titoli.

La **particolare urgenza della procedura** (la sessione ordinaria delle prove orali, come già precisato, avrà inizio il prossimo 18 gennaio e termineranno il 22 gennaio) **giustifica la richiesta della definizione dell'istanza cautelare in sede di urgenza a mezzo decreto presidenziale e successiva conferma in sede collegiale, posto che la particolare situazione della imminenza delle prove orali – fissate tra il 18 ed il 22 gennaio 2021, con possibilità di svolgere una sessione straordinaria** (che si dovrà tenere *“entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle prove orali”*, ovvero entro il 6 febbraio 2021) – unita al fatto che la prima Camera di Consiglio utile (considerati i termini minimi dalla notificazione) della Sezione del TAR del Lazio alla quale, appartiene la competenza del Ministero della Salute risulta ai primi di febbraio, non consentirebbe la dilazione fino alla prima Camera di Consiglio, salvo che venga fissata proprio la prima Camera di Consiglio utile e si possa ammettere il ricorrente allo svolgimento delle prove orali, prima della (richiesta) ricorrezione degli scritti, da una Commissione in diversa composizione.

*

3.2. Richiesta di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami (pubblicazione sul sito del Ministero della Salute, area pubblica e/o area riservata ai partecipanti alla procedura di selezione bandita con bando per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute – Codice Concorso 785, indetto dal Ministero della Salute, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, n. 77 del 27 settembre 2019.

In relazione al pericolo che per correggere le illegittimità di cui sopra si debba procedere ad una revisione della graduatoria (di ammissione agli orali già probabilmente

- 9 -

STUDIO LEGALE LUBRANO

formulata e della graduatoria finale che sarà pubblicata dopo lo svolgimento degli orali e a seguito della conclusione delle prove concorsuali – che non è dato sapere se sarà immediata post orali o meno, stante l'incertezza sulla tempistica di valutazione dei titoli), con conseguente modifica delle assegnazioni che potrebbero essere state già effettuate, ed in ragione della obiettiva impossibilità di procedere con notifica singola a tutti coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di concorso, che sono controinteressati nei confronti del presente ricorso, perché potrebbe subire gli effetti negativi derivanti da una modifica/correzione della stessa graduatoria e dei provvedimenti conseguenti, si chiede l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami.

Uno strumento economico ed efficiente di integrazione del contraddittorio potrebbe essere la pubblicazione della notizia concernente la proposizione del ricorso ed i motivi contenuti (nel presente ricorso introduttivo e nel successivo atto di motivi aggiunti che potranno essere proposti dopo che si avrà la conoscenza degli atti di cui è stato chiesto accesso) all'interno della medesima area riservata del sito del Ministero della Salute che ha bandito il Concorso.

P.Q.M.

si chiede, previo accoglimento dell'**istanza cautelare di ammissione con riserva** in sede di urgenza (a mezzo decisione resa con decreto presidenziale e successiva conferma in sede collegiale in sede collegiale), **l'annullamento degli atti impugnati**; con ogni conseguenza di legge; con vittoria di spese e di onorari.

Roma, 30 dicembre 2020

(prof. avv. Benedetta Lubrano)